

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1433 DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajerski hmelj (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Slovenia al fine di registrare la denominazione «Štajerski hmelj» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Con «Štajerski hmelj» si intende una pianta di luppolo, il cui nome significa «luppolo della Stiria». «Stiria» è il nome di una regione storica comprendente territori dell'Austria e della Slovenia.
- (3) Il 26 agosto 2016 la Commissione ha ricevuto dall'Austria la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 12 settembre 2016 la Commissione ha trasmesso alla Slovenia la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata ricevute dall'Austria. Il 20 ottobre 2016 sono pervenuti alla Commissione ulteriori documenti a complemento della dichiarazione di opposizione motivata.
- (4) L'Austria si è opposta alla registrazione della denominazione «Štajerski hmelj» in quanto essa metterebbe a repentaglio l'esistenza della denominazione del luppolo della Stiria austriaca. Il «luppolo della Stiria» («Steirischer Hopfen») è utilizzato per la produzione di birra e la denominazione «Birra della Stiria prodotta con luppolo della Stiria» («Steirisches Bier aus steirischem Hopfen») è altresì un marchio commerciale della Brau Union Österreich AG che esiste da decenni a livello nazionale e internazionale. La registrazione della denominazione «Štajerski hmelj» arrecherebbe pertanto pregiudizio agli interessi economici sia dei membri dell'associazione di produttori di luppolo sia dei produttori di birra austriaci.
- (5) Avendo giudicato tale opposizione ammissibile, con lettera datata 13 dicembre 2016, che includeva i documenti supplementari inviati dall'Austria a complemento della dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione ha invitato l'Austria e la Slovenia ad avviare adeguate consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
- (6) Le parti hanno raggiunto un accordo, i cui risultati sono stati comunicati il 6 marzo 2017 dalla Slovenia alla Commissione.
- (7) La Slovenia e l'Austria hanno concordato quanto segue: l'uso sul mercato delle espressioni «Hopfen aus der Steiermark» (luppolo della Stiria) e «Hopfen aus der Südsteiermark» (luppolo della Stiria meridionale) in riferimento a prodotti con origine nelle due citate regioni austriache dovrebbe continuare ad essere autorizzato anche dopo la registrazione della denominazione «Štajerski hmelj» come IGP. I due paesi hanno riconosciuto che le denominazioni «Hopfen aus der Steiermark» e «Hopfen aus der Südsteiermark» contengono un chiaro riferimento all'Austria e non rappresentano di per sé un'usurpazione, imitazione o evocazione dello «Štajerski hmelj» ed è improbabile che inducano in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
- (8) Tuttavia, al fine di non generare confusione tra i consumatori, la Slovenia e l'Austria hanno concordato che, quando sono utilizzate sul mercato le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», nell'etichettatura o nella presentazione deve figurare un chiaro riferimento supplementare all'origine austriaca mediante diciture, simboli o presentazioni collocati nello stesso campo visivo della denominazione. I produttori austriaci non dovrebbero utilizzare sull'imballaggio elementi facenti riferimento alla Slovenia. Quando i prodotti che la recano sono esportati, la denominazione «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark»

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 194 dell'1.6.2016, pag. 6.

dovrebbe essere tradotta semplicemente con «luppolo austriaco». Quando la denominazione «Štajerski hmelj» deve essere tradotta in tedesco, l'aggettivo «Štajerski» dovrebbe essere mantenuto tale e quale e non vi dovrebbe essere alcun riferimento a «Steiermark» o «Südsteiermark».

- (9) La Commissione, prendendo atto che l'accordo riconosce che la denominazione «Štajerski hmelj» possiede i requisiti per essere registrata come IGP, fissa alcune condizioni legali finalizzate a garantire un uso equo dei relativi diritti.
- (10) Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Štajerski hmelj» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La denominazione «Štajerski hmelj» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8 «Altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 2

Le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», facenti riferimento al luppolo prodotto nelle regioni austriache della «Stiria» o della «Stiria meridionale», possono continuare ad essere utilizzate sul mercato a condizione che nell'etichettatura o nella presentazione figurino un chiaro riferimento supplementare all'origine austriaca mediante diciture, simboli o presentazioni collocati nello stesso campo visivo della denominazione. I produttori austriaci non utilizzano sull'imballaggio elementi facenti riferimento alla Slovenia.

#### Articolo 3

Le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», usate per la commercializzazione del luppolo prodotto nelle regioni austriache della «Stiria» o della «Stiria meridionale», possono essere tradotte esclusivamente con «luppolo austriaco». Quando la denominazione «Štajerski hmelj» è tradotta in tedesco, l'aggettivo «Štajerski» è mantenuto tale e quale e non figura alcun riferimento ai termini «Steiermark» o «Südsteiermark».

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).